

INDENNITÀ DI MOBILITÀ E TRATTAMENTO SPECIALE EDILIZIA (TSE) IN DEROGA

PRIME CONCESSIONI 2012

(art. 33, co. 21-22, legge 12 novembre 2011, n. 183)

BENEFICIARI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lavoratori dipendenti subordinati licenziati dal 01.01.2012 da Aziende, anche artigiane e cooperative, compresi datori di lavoro non imprenditori, non rientranti nei requisiti d'accesso ai trattamenti di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e di indennità di mobilità ordinaria. ✓ Lavoratori dipendenti subordinati con trattamento ordinario di indennità di mobilità o disoccupazione ordinaria o TSE esaurito nel periodo compreso tra il 31.12.2011 e il 31.12.2012.
CAUSE DI ESCLUSIONE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Si conferma l'esclusione dei richiedenti che rientrano nei casi di licenziamento per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo e per risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ✓ I lavoratori domestici
REQUISITI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Qualifica di operaio – impiegato – quadro – soci lavoratori di cooperative (compresi DPR 602/70) - apprendista – somministrato ✓ Contratto di lavoro a tempo indeterminato ✓ Contratto di lavoro a tempo determinato ✓ Cessazione rapporto lavoro per licenziamento o fattispecie di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 6 del 18-21 gennaio 1999 ✓ Anzianità aziendale di almeno 12 mesi presso l'azienda che lo ha licenziato ✓ Effettivo lavoro, comprese ferie, festività, infortunio e maternità, di almeno 6 mesi ✓ Se il lavoratore chiede il beneficio a seguito di dimissioni per giusta causa potrà accedervi solo se iscritto nelle liste di mobilità ai sensi della L. 236/93. <p>Ai fini del perfezionamento dei requisiti soggettivi dei lavoratori possono essere utilizzati anche i periodi di co.co.pro. (redditi superiori a € 5.000,00) in regime di monocommittenza presso l'azienda che licenzia.</p>
DOMANDA	<p>La richiesta, che potrà essere inoltrata sia dalle OO.SS. che dai singoli lavoratori, sarà inviata telematicamente all'Assessorato Regionale del Lavoro - entro 68 giorni*:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dalla data del licenziamento o di scadenza del periodo di preavviso se apprendisti; 2. dalla data di scadenza del trattamento di disoccupazione ordinaria; 3. dalla data di scadenza dell'indennità di mobilità ordinaria/trattamento speciale edilizia. <p>Solo ad avvenuta adozione da parte della Regione Autonoma della Sardegna della relativa Determinazione di concessione, il beneficiario dovrà presentare all'INPS competente per territorio il modello <u>DS21 INPS</u>, compilato e firmato dal lavoratore anche nel quadro 3/3 (Dichiarazione d'immediata disponibilità – DID). <i>Attualmente non è attivo il canale per l'invio telematico.</i></p> <p>In entrambi i casi il lavoratore potrà presentare all'INPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modello <u>MV10</u> per la richiesta delle detrazioni d'imposta per carichi familiari; - ANF/prest se viene richiesto l'Assegno per il nucleo familiare. <p><small>*Il termine previsto di 68 giorni per la presentazione della domanda decorre dalla data di cessazione di eventuale rapporto a t. determinato iniziato senza soluzione di continuità dopo la disoccupazione o mobilità ordinaria che dà il diritto al trattamento in deroga</small></p>

DECORRENZA	Dal 1° gennaio 2012 e comunque non prima: 1. del giorno successivo alla data di licenziamento o di scadenza del periodo di preavviso; 2. del giorno successivo alla data di scadenza del trattamento di disoccupazione ordinaria; 3. del giorno successivo alla data di scadenza dell'indennità di mobilità ordinaria/TSE			
DURATA	Entro i limiti previsti dalla Determinazione dirigenziale dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione, cooperazione e sicurezza sociale. L'indennità non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore a 12 mesi.			
IMPORTI	Nei primi 12 mesi 100% del trattamento CIGS percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento, al netto del contributo del 5,84% Nel caso di prima concessione successiva alla scadenza della mobilità ordinaria l'indennità è pari all'importo dell'indennità ordinaria percepita a partire dal 13° mese. In entrambi i casi l'indennità è corrisposta nei limiti sottoriportati:			
	Anno	Retribuzione di riferimento	Importo al netto del contributo	Importo lordo
	2011	Inferiore a _____	853,84	906,80
		Superiore a 1.961,80	1.026,24	1.089,89
	N.B.: in attesa dell'adeguamento 2012			
PRESTAZIONI ACCESSORIE	Assegno Nucleo Familiare (ANF) - erogabile per un massimo di 26 giorni lavorativi nell'arco del mese Contribuzione figurativa utilizzabile per il diritto e la misura per tutti i trattamenti pensionistici diretti			
OPZIONE	Se titolare di Pensione di invalidità e/o assegno ordinario di invalidità, il lavoratore ha la possibilità di optare tra il trattamento di pensione e l'indennità di mobilità compilando l'apposito riquadro sul mod. DS21. Se, nel corso del periodo indennizzabile, al lavoratore viene riconosciuto il diritto alla Pensione di invalidità e/o assegno ordinario di invalidità lo stesso per optare ha tempo massimo 60 giorni dalla data in cui l'INPS gli comunica l'accoglimento e l'importo della pensione accolta.			
PAGAMENTO	Mensile, diretto a carico INPS, mediante bonifico postale o accredito sul conto corrente bancario o postale			

DECADENZA	<p>Il trattamento si interrompe quando il lavoratore:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ rifiuta di partecipare ad un percorso di riqualificazione professionale; ✓ ha esaurito il periodo di concessione; ✓ viene assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; ✓ svolge un'attività di co.co.pro. con reddito annuo superiore a € 8.000,00; ✓ intraprende un'attività autonoma con reddito superiore ad Euro 4.800,00 (come da circolare INPS n. 67 del 14/04/2011); ✓ diventa titolare di pensione diretta; ✓ rifiuta di essere avviato ad un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro; ✓ non accetta l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore al 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza (lavoro congruo); ✓ non accetta di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità.
SOSPENSIONI	<p>Assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato; Attività di co.co.pro; Percezione dell'indennità di maternità;</p>
INCOMPATIBILITÀ	<p>Con tutti i trattamenti di disoccupazione. Con l'indennità di maternità. Con tutti i trattamenti pensionistici. Con attività lavorativa autonoma o dipendente.</p>
CUMULABILITA'	<p>Cumulabile con l'indennità post sanatoriale TBC.</p>